

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - dott. Dario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                  |
| - Avv. Franco Estrangeros                | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente, titolare di un'apertura di credito in conto corrente di euro 10.000,00, nel 2001 presso un'agenzia della resistente, aveva sottoscritto un piano finanziario della durata di 15 anni con addebito mensile delle rate sul predetto conto corrente.

Il 10 ottobre 2008 è stato coinvolto in un procedimento penale in seguito al quale è stato disposto il sequestro preventivo del saldo attivo del conto a lui intestato che presentava un saldo passivo di euro 5.786,36. Del sequestro la banca non dava notizia al cliente.

Dalla data del sequestro il ricorrente non riceveva alcuna comunicazione dalla banca relativa al proprio conto corrente, per cui confidava nello svolgimento regolare del rapporto, confermato dalla ricezione dell'estratto conto e riepilogo della situazione al 31-12-2008.

Nel febbraio 2009, però, il cliente riceveva una rendicontazione del piano finanziario nel quale risultavano insolute tre rate. Si recava nella filiale della banca e concordava il pagamento delle rate insolute e delle rate future mediante una procedura di RID appoggiata su altra banca.

Alla richiesta di informazioni sul proprio conto corrente gli veniva risposto che esso non era bloccato, ma non era neppure operativo, cioè si trovava in uno stato di sospensione.

Resosi conto della situazione il cliente il 27 febbraio 2009 decideva di saldare la passività esistente, di chiudere il conto e revocare l'ordine permanente di addebito delle rate del piano finanziario e nello stesso giorno effettuava a favore dell'intermediario un bonifico di 7.200 euro a definizione di ogni rapporto.



Ciononostante, nel mese di aprile 2009 il cliente ha ricevuto una richiesta di pagamento delle rate del piano finanziario che aveva coperto con il bonifico del 27 febbraio 2009 e alla richiesta di chiarimenti gli è stato risposto che il conto corrente era coperto da segreto ed il bonifico di 7.200 euro era "in aria". Cosicché risultava che il conto corrente non era stato estinto, che il bonifico di 7200 euro non era stato accreditato, e non veniva chiarito all'interessato da chi ed in qual modo fosse stato incassato l'importo del bonifico.

Preso atto della situazione, il ricorrente ha presentato reclamo all'intermediario il 24 aprile 2009 e successivamente nei mesi di giugno, settembre e novembre 2009 chiedendo: 1) la chiusura del conto corrente senza addebiti di interessi passivi successivi alla data del bonifico; 2) che le rate del piano finanziario vengano pagate mediante addebito sul conto corrente aperto presso altro istituto di credito.

Nessuna risposta ha ricevuto il cliente dall'intermediario.

Con ricorso all'ABF del 27 gennaio 2010 il ricorrente, tramite un legale, ha riepilogato i fatti sopra esposti ed ha riproposto le richieste già rivolte in precedenza all'intermediario. In particolare: che fornisca ogni chiarimento in merito al proprio conto corrente; che dica quale sia stato l'esito del bonifico da lui effettuato ad estinzione e chiusura del conto corrente; che esegua l'addebito delle rate del piano finanziario sul conto da lui aperto presso altra banca; che storni tutti gli interessi passivi addebitati ingiustificatamente; che definisca ogni rapporto contrattuale di conto corrente con il ricorrente.

Ha controdedotto l'intermediario esponendo che in relazione al coinvolgimento del ricorrente in un procedimento penale aveva provveduto ad apporre un blocco operativo al conto corrente. Il bonifico pervenuto alla banca per l'estinzione del conto non era stato contabilizzato fino al novembre 2009 epoca in cui il bonifico era stato utilizzato, quanto a 6.557,09 per l'estinzione del conto e i rimanenti 642,91 erano stati accantonati a disposizione della giustizia mediante comunicazione alla Guardia di Finanza.

Poiché a causa delle contabilizzazioni trimestrali nel frattempo intervenute, il conto non si era estinto e presentava una rimanenza di euro 526,72, il conto è stato estinto il 16 febbraio 2010 con spesatura a carico della banca. L'addebito delle rate del piano finanziario sono state regolarizzate il 17-2-2010 senza alcun onere a carico del cliente.

L'intermediario, pur riconoscendo la tardività del suo adempimento, ha concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Alla richiesta della Segreteria tecnica rivolta al ricorrente per chiedere se confermava l'avvenuta cessazione della materia del contendere, ha risposto il legale del ricorrente, confermando la regolarizzazione tardiva della complessiva situazione, ma chiedendo che venga imposto all'intermediario il pagamento delle spese legali quantificate in euro 4.212,00 oltre al rimborso delle spese della procedura.

## DIRITTO

L'intermediario nelle sue controdeduzioni ha riconosciuto l'anomalia del proprio comportamento, ma ha dichiarato di avere adempiuto ai suoi obblighi nei confronti del ricorrente regolarizzando a sue spese ogni rapporto. Ha concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha dato atto dell'avvenuta regolarizzazione dei rapporti controversi tra le parti, ma si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pretendendo il risarcimento del danno consistente nel disagio provocato dall'illegittimo ed arbitrario comportamento della banca protrattosi fin dopo la presentazione del ricorso all'ABF, ed ha chiesto il pagamento delle spese sostenute per l'assistenza legale ed il rimborso del contributo per le spese della procedura di arbitrato.

La domanda del ricorrente appare fondata.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto se la parte che ha fatto ricorso all'arbitro per la tutela dei propri interessi abbia ottenuto integrale soddisfazione dalla controparte; non può, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora rimanga pendente tra le parti controversia sulle spese e il danno.

Il Collegio deve, pertanto, conoscere della domanda del ricorrente relativa alle spese sostenute per l'assistenza legale, resa necessaria dal comportamento scorretto tenuto dall'intermediario in violazione di precisi obblighi contrattuali.

Il diritto del ricorrente di ottenere il rimborso delle spese legali è fondato sulla soccombenza virtuale che nella fattispecie in esame è desunta dal riconoscimento tardivo della fondatezza delle ragioni del ricorrente e dalla connessa mora nell'adempimento dell'intermediario.

Il Collegio ritiene che anche il danno, del quale il ricorrente chiede il risarcimento, debba essere liquidato equitativamente unitamente alle spese, nella misura complessiva di euro 3000,00 .

L'accoglimento , sia pur parziale del ricorso importa la restituzione al ricorrente delle spese anticipate per la procedura.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario, accoglie la parte residua del ricorso e dispone che l'intermediario stesso rimborsi al ricorrente le spese legali che si quantificano in € 3.000,00 onnicomprensive.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO